



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA,
IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA
Divisione XV – Strumenti di misura e metalli preziosi

UNIONCAMERE

CAMERE DI COMMERCIO D'ITALIA

unioncamere@cert.legalmail.it

OGGETTO: Chiarimenti relativi all'applicazione della decorrenza della periodicità della verifica periodica (D.M. 93/2017 - art. 4, comma 3 e 7 e relativo allegato IV).

Sono pervenute numerose richieste di chiarimenti circa l'applicazione dell'art. 4, del Decreto 21 aprile 2017, n. 93, sulla periodicità delle verifiche a cui debbono essere sottoposti gli strumenti di misura utilizzati per funzione di misura legale.

Considerata l'articolata casistica sia degli strumenti interessati a detta disciplina, sia le diverse marcature comunitarie e bolli di verifica a cui essi sono stati sottoposti e, inoltre, la possibilità che gli stessi strumenti siano stati messi in servizio in tempi diversi da quelli in cui sono stati marcati/bollati - quali ad esempio giacenze di magazzino - si danno di seguito indicazioni che possano rendere più agevole l'individuazione delle decorrenze previste dal Decreto.

• **Articolo 4, comma 3:**

Circa il comma 3, esso prevede che gli strumenti di misura siano “*sottoposti alla verifica periodica con le periodicità previste nell'allegato IV che decorrono dalla data della loro messa in servizio e, comunque, da non oltre due anni dall'anno di esecuzione della verifica prima nazionale o CEE/CE o della marcatura CE e della marcatura metrologica supplementare; successivamente, la verifica è effettuata secondo la periodicità fissata nell'allegato IV e decorre dalla data dell'ultima verifica*”.

In merito, si evidenzia che, per determinare la periodicità delle verificazioni degli strumenti di misura, è necessario considerare non le loro marcature comunitarie/bolli di verifica, bensì la data della loro messa in servizio se avvenuta entro, e non oltre, i due anni dalla marcatura/verifica accennata.

Se detta messa in servizio è avvenuta oltre i due anni predetti, la data da cui calcolare la decorrenza della periodicità va individuata sommando due anni all'anno delle marcature comunitarie/bolli di verifica (*la data si ricava considerando il 31 dicembre dell'anno di marcatura/bolli e aggiungendo i due anni previsti dal comma precitato*).



A titolo di esemplificazione, si descrivono due casi di periodicità da applicare.

Caso 1: Verificazione periodica per scadenza termini di uno strumento per pesare a funzionamento non automatico che presenta una marcatura metrologica supplementare “M15” e data di messa in servizio del 18/01/2017.

In questo caso, non essendo trascorsi più di due anni tra la data della messa in servizio e il 31 dicembre dell’anno della marcatura (riferimento codificato), la data da cui calcolare la periodicità è il 18 gennaio 2017.

Pertanto, il titolare dello strumento dovrà far richiesta della verificazione periodica almeno cinque giorni lavorativi prima della scadenza triennale prevista (cfr. articolo 4, comma 8) per questa fattispecie di strumento, ossia entro il 09/01/2020, data che si ricava considerando le festività.

Caso 2: Verificazione periodica per scadenza termini di uno strumento per pesare a funzionamento non automatico che presenta una marcatura metrologica supplementare “M12” e data di messa in servizio del 18/01/2017.

In questo caso la verificazione periodica deve essere richiesta entro il 21/12/2017.

Ciò perché, essendo trascorsi più di due anni tra l’anno della marcatura e la data di messa in servizio, il termine, rispetto al quale calcolare la periodicità della verificazione, si ricava sommando due anni al 31 dicembre dell’anno della marcatura ed aggiungendo i tre anni della periodicità disposti dalla tipologia dello strumento.

• **Articolo 4, comma 7:**

Circa la periodicità della verificazione periodica a cui le cisterne a scomparti tarati montate su autoveicoli devono essere assoggettate, la stessa è da definirsi in quattro anni, in quanto le predette cisterne vanno comprese tra le “*Misure di capacità*”, di cui all’Allegato IV del Decreto, così come nell’abrogato Decreto 28 marzo 2000, n. 182, Allegato I.

Da ultimo, si ribadisce che, per le tipologie di strumenti non espressamente elencate nell’ambito della predetta tabella, si applica la periodicità ivi prevista in fine alla voce “*Strumenti di misura diversi da quelli sopra riportati*”, pari a tre anni.

Si invita l’Unione italiana delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di dare diffusione alla presente nota presso le Camere di commercio e i laboratori/organismi per una uniformità di comportamenti.

IL DIRIGENTE

(Dott. Giuseppe Capuano)